

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO

PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO PER IL CERIMONIALE COMUNALE

- Art. 1 - FINALITA' E CONTENUTO**
- Art. 2 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE**
- Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA**
- Art. 4 - CERIMONIE RELIGIOSE**
- Art. 5 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI**
- Art. 6 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE**
- Art. 7 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI**
- Art. 8 - ORDINE DI PRECEDENZA**
- Art. 9 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA**
- Art. 10 - LE INAUGURAZIONI**
- Art. 11 - L'ACCOGLIENZA**
- Art. 12 - LA BANDIERA NAZIONALE**
- Art. 13 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE
COMUNALE**
- Art. 14 - LO STEMMMA E IL GONFALONE**
- Art. 15 - LA FASCIA TRICOLORE**
- Art. 16 - L'INNO NAZIONALE**
- Art. 17 - GLI ONORI CIVILI**
- Art. 18 - CASI DI LUTTO**
- Art. 19 - LUTTO PUBBLICO**
- Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI**
-

Art. 1 - FINALITA' E CONTENUTO

1. Il presente regolamento contiene l'insieme delle norme e dei principi che regolano la rappresentanza ufficiale dell'ente, le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.

2. Esso disciplina, inoltre:

- la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
- l'impiego dello stemma e del gonfalone, della bandiera nazionale, regionale e provinciale in funzione solenne;
- le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed il lutto cittadino.

Art. 2 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

1. Nelle cerimonie pubbliche, salvo l'ordine delle precedenze stabilito dal protocollo di Stato qualora intervengano cariche statali, la prima autorità è il sindaco, a cui compete il posto centrale; alla sua sinistra segue il vice sindaco, mentre alla destra seguono i rappresentanti delle forze dell'ordine ed il comandante della polizia municipale.

2. Nelle file successive seguono gli assessori ed i consiglieri comunali.

3. Gli amministratori comunali partecipanti alle cerimonie devono avere un confacente abbigliamento che comprenda giacca e, preferibilmente, cravatta per gli uomini e abito per le signore.

4. Le autorità sono di solito precedute dalla bandiera nazionale e dal gonfalone municipale, sostenuto dal vigile urbano in uniforme con funzioni di gonfaloniere.

Art. 3 - SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA

1. Per le manifestazioni civili, l'amministrazione comunale nell'orario stabilito, si riunisce in piazza Italia, antistante il Municipio, o in altro luogo convenuto.

2. Il corteo si apre con la banda musicale che per l'occasione suona marce patriottiche.

3. Seguono poi nell'ordine, laddove presenti:

- il gonfalone comunale, accompagnato dal vigile urbano;
- l'Associazione Combattenti e Reduci con la bandiera nazionale ed eventuali bandiere decorate al valor civico o militare se presenti;
- le bandiere delle Associazioni d'Arma;
- le bandiere delle formazioni politiche presenti.

Art. 4 - CERIMONIE RELIGIOSE

1. Quando la rappresentanza del comune prende parte a cerimonie religiose in chiesa, il gonfalone è posto alla destra dell'altare.

Art. 5 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

1. Nelle processioni religiose, la bandiera nazionale e il gonfalone fiancheggiano o seguono immediatamente il clero, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniscono a seconda del grado gerarchico.

2. Nei cortei funebri, i vessilli fiancheggiano il feretro od aprono i cortei stessi.

Art. 6 - GLI INVITI ALLE CERIMONIE

1. Gli invitati sono scelti in base alla natura della manifestazione ed alle finalità che il promotore intende realizzare; l'elenco degli stessi è proposto dal sindaco.

2. Degli invitati è steso un elenco in ordine gerarchico da utilizzare per l'assegnazione preliminare dei posti.

3. Nella redazione degli inviti e delle lettere con due firmatari o due invitanti quello di maggiore rango firma sulla destra; gli inviti e le firme plurimi comportano una pari ordinazione secondo il rango e la carica di maggior livello apre l'invito.

4. L'invitato deve ricevere l'invito, con allegato il programma, con congruo anticipo sulla data prefissata della manifestazione.

5. Gli inviti ai quali non si è data risposta entro le quarantotto ore dalla cerimonia si intendono non accolti.

Art. 7 - L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. Fra i due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra (si intende per chi siede, e cioè il sinistro per chi guarda di fronte).

2. Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede, ed il terzo è a sinistra, e via proseguendo.

3. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza la personalità ospitante e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione; essi parlano anche dal tavolo.

4. In platea siedono gli invitati, compresi gli oratori; questi parlano dal leggio o podio, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

Art. 8 - ORDINE DI PRECEDENZA

1. Nelle cerimonie dove intervengono più sindaci, è preferito il seguente ordine:

- a) sindaco in sede;
- b) sindaci delle città capoluogo di regione in ordine alfabetico delle città;
- c) sindaci delle città capoluogo di provincia;
- d) altri sindaci in ordine alfabetico dei comuni.

Art. 9 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

1. La cerimonia inizia quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto; la personalità giunge per ultima e si congeda per prima.

2. Il numero dei discorsi deve essere fissato nel programma per evitare che chiunque prenda la parola.

3. L'ordine dei discorsi è inverso al rango degli oratori.

4. L'introduzione è del responsabile dell'organizzazione; segue il saluto delle autorità locali e degli interventi ufficiali.

5. L'oratore, in esordio e in conclusione del proprio discorso, rivolge il saluto alla massima o alle massime autorità presenti.

Art. 10 - LE INAUGURAZIONI

1. Le inaugurazioni, le presentazioni di nuovi beni o di prodotti, di nuova creazione, come pure le sagre locali aventi carattere tradizionale o di promozione dei prodotti agricoli, rappresentano un momento solenne.

2. Una inaugurazione è un momento di festa, in cui si congiungono solennità, festosità ed ufficialità.

3. La cerimonia è organizzata sul luogo ove si trova l'opera di inaugurare.

4. La festosità dello scenario è curata con bandiere, festoni, coccarde, palloncini o altro.

5. Per l'inaugurazione di opere pubbliche è invitata l'autorità pubblica competente ed eventualmente, dopo i discorsi, può prevedersi la benedizione dell'opera. Durante la benedizione, all'officiante sarà riservata una posizione avanzata mentre nessuno si accosta e gli astanti rimangono in silenzio. Segue infine il taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera. Al termine di tale atto, una banda musicale intona l'Inno Nazionale e poi marce festose che accompagnano l'inizio della visita.

6. In conclusione della visita, può essere offerto un rinfresco.

Art. 11 - L'ACCOGLIENZA

1. Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede municipale o in una sede di rappresentanza.

2. L'ospite è ricevuto dal sindaco o un suo vicario al portone.

Art. 12 - LA BANDIERA NAZIONALE

1. La bandiera nazionale, insieme a quella europea, va esposta in permanenza su tutti gli edifici pubblici.

2. All'interno degli uffici pubblici le bandiere nazionale e europea devono essere esposte su aste poste a terra, alle spalle e a destra della scrivania del titolare della carica.

3. Le bandiere devono essere esposte in buono stato, in posizione confacente e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo.

4. Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d'onore a destra, se sono due, o al centro, se sono di più; deve inoltre essere issata per prima ed ammainata per ultima.

5. Quando si riceve un ospite straniero in forma ufficiale, deve essere esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana; per ragioni di cortesia ed in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.

Art. 13 - L'ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE

1. La bandiera nazionale, quella del comune e quella europea sono esposte nell'aula consiliare e nell'ufficio del sindaco su aste poste a terra alle spalle ed alla destra della scrivania del titolare della carica.

Art. 14 - LO STEMMA E IL GONFALONE

1. Il gonfalone e lo stemma del comune sono quelli concessi con D.P.R. 5 luglio 1955.

2. Lo stemma è di proprietà del comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque, di farne uso salvo autorizzazione condizionata, formalmente rilasciata, nell'interesse pubblico locale, dal sindaco sentita la giunta comunale.

Art. 15 - LA FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla dalla spalla destra.

2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del sindaco, il quale può farsi rappresentare con l'uso del distintivo.

3. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il sindaco debba essere individuato attraverso questo speciale e solenne distintivo.

Art. 16 - L'INNO NAZIONALE

1. Durante l'esecuzione dell'inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, fermi, con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all'attenti militare.

2. Se si vuole manifestare la propria devozione all'inno nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra sul cuore.

3. Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano viene eseguito per ultimo, per ragion di ospitalità.

Art. 17 - GLI ONORI CIVILI

1. L'amministrazione comunale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie e piazze o edifici pubblici o istituti o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative.

2. La deliberazione che dispone onori di tale natura deve essere motivata da ragioni conformi ai valori stabiliti dalla carta costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto.

Art. 18 - CASI DI LUTTO

1. In caso di decesso del sindaco, di un ex sindaco o di amministratori comunali in carica il comune partecipa con il gonfalone alla cerimonia funebre: in chiesa in caso di funerale religioso, nel luogo convenuto in caso di funerale civile.

2. In caso di decesso del sindaco, durante la cerimonia funebre, la fascia tricolore rimane deposta sulla bara, mentre in caso di decesso di amministratori comunali in carica la fascia tricolore è indossata dal sindaco.

3. Nei casi sopra previsti sul portone del palazzo comunale, per la durata di quarantotto ore, viene affisso l'avviso di lutto con il nome e il cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.

4. In caso di decesso di ex amministratori comunali o del coniuge, dei figli o dei genitori di amministratori comunali in carica, il comune partecipa al lutto mediante l'affissione di un manifesto mortuario ornato della stampa di una fascia tricolore.

Art. 19 - LUTTO PUBBLICO

1. Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche nazionali o straniere o per fatti che coinvolgano tragicamente l'intera collettività o parte di essa, può essere deliberato il lutto pubblico.

2. Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili. Devono essere esposte anzitutto la bandiera nazionale ed europea a mezz'asta sugli edifici pubblici. Alla bandiera possono essere adattate due strisce di velo nero, obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri ed in quelle esposte all'interno. Possono essere deliberate in aggiunta altre forme di manifestazione del lutto come il minuto di raccoglimento.

3. Il lutto cittadino è deliberato dall'amministrazione comunale.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli impegni di spesa che attengono alle cerimonie e manifestazioni contemplate dal presente regolamento sono debitamente assunte con espresso riferimento al o ai rispettivi disposti che precedono, mediante formale determinazione da parte del competente organo amministrativo, sulla base di un congruo preventivo che ne giustifichi gli importi.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività avvenuta, a termini di legge, della relativa deliberazione di approvazione.
